



Centrale Unica di Committenza Custoza Garda Tione

COMUNE DI SONA

Provincia di Verona

Piazza Roma, 1 - 37060 - Sona

DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

procedura: aperta articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016

**Lavori di realizzazione di una scuola elementare su area di proprietà comunale
all'interno di un polo scolastico di futura previsione - Polo scolastico di Lugagnano**

CUP: B47B15000630004

CIG: 675068055D

1.	CAPO 1 - PRESENTAZIONE
1.1.	Termine per la presentazione dell'offerta
1.2.	Modalità di presentazione dell'offerta
1.3.	Recapito presso la Stazione appaltante
1.4.	Definizioni utilizzate
1.5.	Accettazione incondizionata di condizioni contrattuali
2.	CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA
2.1.	Quantitativo o entità dell'appalto
2.2.	Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione
2.3.	Durata dell'appalto o termine di esecuzione
2.4.	Modalità di contabilizzazione dei lavori
2.5.	Criteri di aggiudicazione di cui al punto II.2.5) del bando di gara
3.	CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
3.0.	Motivi di esclusione (articolo 80, del Codice)
3.1.	Requisiti di partecipazione
3.2.	Offerte presentate in Forma aggregata e subappalto
3.3.	Altra documentazione amministrativa (garanzia, contributo ANAC, altre condizioni)
4.	CAPO 4 - OFFERTA
4.1.	Offerta Tecnica
4.2.	Offerta Economica
5.	CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
5.1.	Valutazione dell'Offerta Tecnica
5.2.	Valutazione dell'Offerta Economica
6.	CAPO 6 – FASE DI GARA
6.1.	Ammissione
6.2.	Soccorso istruttorio
6.3.	Esclusioni definitive
6.4.	Gestione dell'Offerta Tecnica
6.5.	Gestione dell'Offerta Economica
6.6.	Offerte anomale o anormalmente basse
7.	CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE
7.1.	Verbali
7.2.	Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse
7.3.	Adempimenti preliminari all'aggiudicazione
7.4.	Aggiudicazione
8.	CAPO 8 – STIPULA DEL CONTRATTO
8.1.	Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto
8.2.	Adempimenti contrattuali
9.	CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI
9.1.	Dichiarazioni e documentazione amministrativa
9.2.	Modulistica disponibile per la partecipazione
9.3.	Comunicazioni, sopralluogo e scambio di informazioni
10.	CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI
10.1.	Controversie
10.2.	Altre disposizioni e informazioni
10.3.	Riserva di aggiudicazione

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE

1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto al **punto IV.2.2) del bando di gara**;
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) il plico di invio contenente la documentazione di cui al successivo Capo 3 e con le due buste interne di cui alla lettera b), deve pervenire alla Stazione appaltante:
 - entro il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a);
 - all'indirizzo di cui al punto 1.3, lettera a);
 - con una delle modalità di cui al medesimo punto 1.3, lettere b) e c);
- b) nel seguito con i termini:
 - **«busta dell'Offerta tecnica»** si intende la busta interna al plico contenente la sola Offerta Tecnica alle condizioni e con le modalità di cui al Capo 4.1;
 - **«busta dell'Offerta Economica»** si intende la busta interna al plico contenente la sola Offerta Economica alle condizioni e con le modalità di cui al Capo 4.2;
- c) le buste interne di cui alla lettera b) devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le stesse modalità previste per il plico di invio di cui al successivo punto 1.3, lettera d);
- d) il plico pertanto deve recare l'intestazione del mittente e della procedura alla quale si partecipa e deve contenere al proprio interno, oltre alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3, le due buste interne di cui alla lettera b), come segue:

Busta tecnica (con l'Offerta Tecnica)	Busta economica (con l'Offerta Economica)
--	--

1.3. Recapito presso la Stazione appaltante.

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: <http://www.comune.sona.vr.it>

- a) il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente disciplinare di gara, è il seguente:

Ente	Comune di Sona			Ufficio	Tecnico	
Indirizzo	Piazza Roma			num.	1	
CAP	37060	Località	Sona			Provincia VR

- b) il plico deve pervenire alla Stazione appaltante all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
 - a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - nella forma di autoprestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - direttamente senza le formalità;
- c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle modalità diverse dalla raccomandata del servizio postale universale, deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico dell'ufficio indicato, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09:00 alle ore 12:00; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione; eventuali modifiche ai predetti orari sono pubblicate all'indirizzo internet <http://www.comune.sona.vr.it>;
- d) la documentazione consegnata deve essere contenuta in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dall'offerente; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo

antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dall'offerente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;

- e) il plico recapitato alla Stazione appaltante deve recare all'esterno, oltre all'intestazione dell'offerente, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; deve altresì recare all'esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE».

1.4. Definizioni utilizzate.

Ove non diversamente specificato, sono assunte le seguenti definizioni:

- a) **«Documento»**: il presente Documento, ovvero il presente **Disciplinare di gara quale parte integrante e sostanziale del bando di gara**, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento;
- b) **«Codice»**: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- c) **«Regolamento»**: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 216, comma 1, lettera u), del Codice;
- d) **«Aggregazioni»** o **«Forma aggregata»**: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari; i consorzi di cooperative o di imprese artigiane; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all'avvalimento di altri operatori ausiliari;
- e) **«data del presente Documento»**: la data pubblicazione del bando di gara del quale il presente documento è parte integrante e sostanziale;
- f) **«progetto posto a base di gara»**: il progetto costituito dai livelli definitivo ed esecutivo unificati ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo, del Codice, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 in data 02 agosto 2016, con i relativi allegati.

1.5. Accettazione incondizionata di clausole contrattuali

Con la partecipazione e la presentazione dell'offerta, gli offerenti prendono atto delle seguenti condizioni contrattuali, e le accettano espressamente, senza ulteriori formalità:

- a) nessun onere o altro importo, ad alcun titolo, sarà riconosciuto all'aggiudicatario per le condizioni migliorative previste dalla propria Offerta tecnica di cui al punto 4.1, o per adempimenti, apprestamenti o altre prestazioni o forniture accessori o strumentali, ancorché non espressamente previste, necessarie per l'attuazione della predetta Offerta tecnica e la sua implementazione nel progetto;
- b) la determinazione della misura e delle condizioni di applicazione delle penali in caso di ritardi previste dall'articolo 18 del Capitolato Speciale d'appalto;
- c) la determinazione della misura e delle condizioni di applicazione delle penali in caso di mancato raggiungimento dello standard CasaClima previste all'articolo 18-bis del Capitolato Speciale d'appalto.

2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA**2.1. Quantitativo o entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa) (punto II.1.5) del bando di gara)****Valore stimato complessivo dell'appalto: 2.930.642,64**

di cui:

1)	2.847.313,64	Lavori, soggetti a ribasso
2)	83.329,00	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

2.2. Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione:

- a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'allegato «A» al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014;
- b) per «classifica» si intende il riferimento allo scaglione di importo di cui all'articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010;
- c) la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:

categoria	Prevalente	Importo	classifica
OG1	Edifici civili e industriali	1.710.430,29	IV
a)	scorporabili subappaltabili nel limite del 30% ex art. 12, comma 1, legge n. 80 del 2014, artt. 89, comma 11, e 105, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016	Importo	classifica
OG11	Impianti tecnologici	754.860,42	III
b)	scorporabili a qualificazione non obbligatoria	Importo	classifica
OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici e vetrosi	382.022,93	II

2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione (punto II.2.7) del bando di gara)Durata in giorni: **668** (salvo la riduzione dell'aggiudicatario in fase di offerta)**2.4. Modalità di contabilizzazione dei lavori**A **corpo** ai sensi degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010.**2.5. Criteri di aggiudicazione di cui al punto II.2.5) del bando di gara**

Criteri di qualità:	nome	ponderazione
1)	Gestione di lavori	10
2)	Incremento di potenza da impianto fotovoltaico	25
3)	Esperienza nella realizzazione di edifici secondo standard "CasaClima"	15
4)	Qualificazione e specializzazione del personale utilizzato	15
5)	Termine di esecuzione (riduzione media)	5
PREZZO	Ribasso sul prezzo	30

3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(Documentazione da introdurre nel plico di invio fuori dalle buste interne)

La documentazione amministrativa, da introdurre nel plico, all'esterno della busta interna dell'Offerta economica, è costituita da:

- a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (candidato, consorziato, ausiliario), dichiarazioni, attestanti**
 - l'individuazione dell'operatore economico e la forma giuridica;
 - l'iscrizione in elenchi ufficiali (attestazione SOA);
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A del DGUE)
 - l'individuazione dei soggetti titolari di cariche come indicati al punto 3.0.3;
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE)
 - l'assenza dei motivi di esclusione dell'articolo 80 del Codice, come indicati ai punti da 3.0.1 a 3.0.6;
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezioni A, B, C e D, del DGUE)
- b) per ciascun operatore economico partecipante (candidato o ausiliario), dichiarazioni, attestanti:**
 - il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)
- c) per ciascuna offerta presentata da operatori economici in Forma aggregata, una dichiarazione attestante le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti;**
(condizioni dichiarate con il Modello B - Aggregazioni)
- d) per ciascuna offerta presentata da operatori economici sia singoli che in Forma aggregata:**
 - la garanzia provvisoria di cui al punto 3.3.1;
 - la prova dell'avvenuto pagamento del contributo di gara all'ANAC di cui al punto 3.3.2;
 - l'attestato di avvenuto sopralluogo assistito in sito di cui al punto 3.3.3;
- e) per ciascun operatore economico partecipante deve essere allegato il relativo «PASOUE», ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 157 del 17 febbraio 2016, rilasciato dalla stessa ANAC nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice.**

Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3.

1. *Le informazioni di cui alla lettera a) (individuazione dell'operatore economico e assenza dei motivi di esclusione) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il modello A (DGUE), di cui al punto 9.2.1.*
2. *In caso di raggruppamenti temporanei, di consorzi stabili o consorzi di cooperative o di imprese artigiane, oppure di avvalimento, le relative condizioni sono dichiarate mediante un unico modello B (documento aggregazioni), di cui al punto 9.2.2.*
3. *La corretta compilazione dei modelli, unitamente alle appendici o agli allegati ivi richiamati, ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.*
4. *L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel modello A (DGUE) e nel modello B (Aggregazioni), quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, atti di cessione o di affitto di ramo d'azienda ecc.).*
5. *Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento.*

3.0. Motivi di esclusione (articolo 80, del Codice)

3.0.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

Ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Codice, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1

Devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; inoltre:

- *l'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (misure di self cleaning);*
- *se la stazione appaltante ritiene che le misure di self cleaning sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico; se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della predetta possibilità durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza;*
- *se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni;*
- *non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.*

3.0.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

Ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del Codice:

- a) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011.

3.0.3. Persone fisiche destinatarie di motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)

Ai sensi dell'articolo 80, comma 3, del Codice, l'esclusione per i motivi di cui al precedente punto 3.0.1, è disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti di tutte le persone fisiche elencate nel seguito:

- attualmente in carica;
- cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento;
- a) in caso di impresa individuale: il titolare;
- b) in caso di società in nome collettivo: tutti i soci;

- c) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
- d) in caso di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza; dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- e) **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci**: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
- f) i procuratori speciali se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;
- g) i direttori tecnici di cui all'articolo 87 del Regolamento.

3.0.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

Ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del Codice, l'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4

L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

3.0.5. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice)

- a) aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
- b) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
 - significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
 - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
 - il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e))

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)

1. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, o in concordato con continuità aziendale, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione dell'operatore economico alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'offerente deve indicare un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;*

2. *quanto alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e), devono essere dichiarate esplicitamente, con l'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.*

3.0.6. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere f), g), h), i), l), m), del Codice)

- f) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- i) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
- l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
- m) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), g), h), i), l), m)) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)

1. *quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale;*
2. *quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:*
 - *è inferiore a 15;*
 - *è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;*
 - *è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;*
3. *quanto alle condizioni di cui alla lettera l), la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.*

3.1. Requisiti di partecipazione

3.1.1. Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)

Dichiarazione, redatta ai sensi del punto 9.1, attestante i **Requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 3, del Codice**, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le persone fisiche di cui al punto 3.0.3 del presente Documento.

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)

3.1.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria e Requisiti di capacità tecnica

Non sono richiesti requisiti di capacità economico-finanziaria e Requisiti di capacità tecnica, in quanto assorbiti e comprovati direttamente dall'attestazione SOA di cui al punto 3.1.3.

3.1.3. Attestazioni SOA (Iscrizione in elenchi ufficiali di esecutori di lavori pubblici, art. 84 del Codice) (art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 80 del 2014, articoli 61, 62, 63 e 92, del Regolamento)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dei punti da 9.1.1 a 9.2.3, attestanti il possesso dei requisiti di cui alle norme citate in epigrafe, sostitutive di adeguata attestazione SOA in corso di validità: come segue:

- a) nella categoria prevalente OG1 in classifica IV; riducibile alla classifica III-bis, se l'offerente è in possesso della qualificazione nella categoria di cui alla lettera c);
- b) nella categoria scorporabile OG11 in classifica III, con divieto di subappalto in misura superiore al 30%;
- c) facoltativamente nella categoria scorporabile OS6 in classifica II; in assenza di qualificazione l'operatore economico può eseguire direttamente oppure può subappaltare le predette lavorazioni;
- d) in ogni caso i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti direttamente devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente di cui alla lettera a), nei limiti di possibilità di avvalersi del subappalto del 30% (trenta per cento) del totale in appalto; restano fermi gli obblighi e i limiti della dichiarazione di cui al punto 3.2.5, relativi al subappalto;

Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

- a) *la dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell'originale (organismo di attestazione emittente, date di emissione e/o di scadenza, categorie e classifiche di attestazione pertinenti la gara);*
- b) *ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara della medesima categoria;*
- c) *ai fini dell'articolo 79, comma 16, terzo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, ricorrono le condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui la categoria OG11 è stata individuata in alternativa alle categorie OS3, OS28 e OS30, come dimostrato nel Capitolato Speciale d'appalto;*
- d) *l'operatore economico può partecipare anche in pendenza della verifica triennale della SOA; in tal caso deve produrre, oltre all'attestazione SOA oggetto di revisione, il contratto stipulato con la società organismo di attestazione per la verifica triennale di cui all'articolo 77 del Regolamento; ai sensi della stessa norma, se l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, essa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.*

3.1.4. Certificazioni

Certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione riconosciute dallo IAF (International Accreditation Forum). Ai sensi all'articolo 63 del Regolamento il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all'attestazione SOA. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.4

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D, del DGUE)

Se l'attestazione SOA utilizzata per l'assunzione di lavori per i quali è necessaria la classifica superiore alla II, reca una certificazione di qualità scaduta, l'operatore economico produrre o dichiarare il possesso producendo della predetta certificazione in corso di validità e contestualmente dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro il termine per la presentazione delle offerte, il pertinente aggiornamento dell'attestato.

3.2. Offerte presentate in Forma aggregata e subappalto

(condizioni dichiarate nel modello B - Aggregazioni)

3.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE e se del caso nel modello B)

Ai sensi dell'articolo 48 del Codice e dell'articolo 92 del Regolamento:

- a) dichiarazione di impegno alla costituzione con conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice (la dichiarazione è ammessa ed è sufficiente anche in sostituzione di mandato già conferito con atto formale);
- b) ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza:
 - l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.6;
 - i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
 - l'attestazione SOA di cui al punto 3.1.3;
 - se assuntori di lavori per i quali è necessaria una classifica superiore alla II, il sistema di gestione di qualità aziendale di cui al punto 3.1.4;
- c) ai sensi dell'articolo 92, commi 2 e 3, del Regolamento, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo orizzontale, indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico; nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale, indicazione delle categorie di lavori che ciascun operatore economico intende assumere;
- d) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in relazione alla parte di lavori e alle categorie di lavori per i quali si qualifica e che intende assumere nell'ambito del raggruppamento o consorzio;
- e) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo orizzontale di cui all'articolo 92, comma 2, del Regolamento, la quota di partecipazione non può essere superiore alla misura dei requisiti posseduti e la misura dei requisiti di cui alla lettera d):
 - per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% (quaranta per cento) del totale richiesto all'operatore economico singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;
 - per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) del totale richiesto all'operatore economico singolo;
- f) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 92, comma 3, del Regolamento, la misura dei requisiti di cui alla lettera d):
 - per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore all'importo della categoria prevalente;
 - per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore all'importo della categoria scorporabile per la quale si qualifica e intende assumere;
 - i requisiti non posseduti dalle mandanti nelle categorie subappaltabili devono essere posseduti dall'operatore economico mandatario o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente;
- g) ai sensi dell'articolo 48, comma 6, secondo periodo, del Codice, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto (orizzontale e verticale), le condizioni di cui alla lettera e) sono applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili (cosiddetti sub-raggruppamenti orizzontali all'interno di raggruppamenti misti);
- h) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel loro insieme devono possedere i requisiti nella misura richiesta all'operatore economico singolo;
- i) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario sono obbligatori qualora l'offerente non sia in possesso di requisiti sufficienti nella categoria scorporabile OG11.

3.2.2. Reti di imprese e contratti di rete:

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE e se del caso nel modello B)

in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell'operatore economico delegato mandatario;
- c) l'individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:
 - individuati quali esecutori dei lavori;
 - che mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui al punto 3.1.3, se diversi dagli operatori economici individuati quali esecutori;
- d) per ogni operatore economico aderente al contratto di rete di cui alla lettera b) e alla lettera c):
 - l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.6;
 - i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
 - l'attestazione SOA di cui al punto 3.1.3;
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o di consorzi stabili, in quanto compatibili.

3.2.3. Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane:

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE e se del caso nel modello B)

- a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorzio o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- b) il consorzio o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi della precedente lettera a) non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e presentare le dichiarazioni di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.6.

3.2.4. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento:

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE e se del caso nel modello B)

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico può avvalersi, per alcuni requisiti, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

- a) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui al punto 3.1.3;
- b) l'avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ISO 9001 solo se unitamente e indissolubilmente connesso all'avvalimento della pertinente attestazione SOA dell'operatore economico ausiliario che riporti tale requisito e a condizione che lo stesso ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità;
- c) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
- d) l'operatore economico ausiliario:
 - non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, secondo le modalità di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.6;
 - non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
 - non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che

partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;

- e) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo quanto previsto alle lettere b) e c) per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e deve indicare esplicitamente quanto previsto alle predette lettere b) e c) nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto deve essere dichiarato il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra gli operatori economici.

3.2.5.Subappalto

Il subappalto è ammesso nel limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice; l'offerente, nell'ambito del predetto limite massimo:

- a) deve indicare le lavorazioni che intende subappaltare; in assenza di indicazioni il subappalto è vietato;
- b) deve dichiarare di subappaltare, in ogni caso in misura non superiore al 30% (trenta per cento), i lavori della categoria scorporabile OG11, costituenti strutture, impianti o opere speciali di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo totale dell'appalto, elencata all'articolo 12, comma 1, della legge n. 80 del 2014, qualora non sia in possesso della relativa qualificazione in misura sufficiente (in ogni caso da possedere in misura non inferiore al 70%);
- c) prende atto che la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo:
- che vi sia inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - che il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa;

Note di chiarimento alle dichiarazioni di subappalto di cui al punto 3.2.5

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE e se del caso nel modello B)

L'operatore economico deve tener conto, nella dichiarazione di subappalto, che ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice, non è ammesso il subappalto in misura superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto; pertanto eventuali categorie di cui alla lettera b), che dovesse essere obbligato a subappaltare per carenza di requisiti specifici nelle predette categorie, il cui importo risultasse eccedere la citata percentuale massima, comporteranno l'esclusione per carenza dei requisiti di partecipazione in quanto, in tal caso, il subappalto non sarebbe idoneo a supplire la predetta carenza.

3.3. Altra documentazione amministrativa (garanzia, contributo ANAC, altre condizioni)

3.3.1.Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice):

- a) garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, per un importo di pari al 2% (due per cento) del valore a base di gara di cui al punto 2.1, costituita, a scelta dell'offerente, da:
- a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
- a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
- a.3) ricevuta di avvenuto versamento, recante il numero di CRO o il codice TRN, sul conto corrente di cui al codice IBAN IT 62 N 05034 59872 000000010050, presso la Banca Credito Bergamasco, agenzia di Bosco di Sona, intestato al soggetto di cui alla lettera e);
- b) ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e

- sottoscritto mediante atto autonomo del garante;
- c) ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice:
- c.1) l'importo della garanzia provvisoria è ridotto, anche cumulando le relative riduzioni:
- del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001;
 - del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
 - del 15% (quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
- c.2) per fruire del beneficio di cui al precedente punto sub. c.1), l'operatore economico l'offerente deve segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto o in fase di verifica;
- c.3) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate se il possesso dei requisiti è comprovato da tutte le imprese raggruppate o consorziate; in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate in proporzione all'importo delle categorie assunte integralmente da un operatore economico per il quale sussiste la condizione;
- d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato o rilasciato da un garante diverso, devono essere presentati in originale con sottoscrizione olografa del soggetto competente per conto dell'istituto garante recante l'indicazione della relativa carica o dei poteri; se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, può essere sostituita da copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità;
- e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di cui alla lettera d), è la Stazione appaltante in intestazione.

3.3.2. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):

- a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.anticorruzione.it>; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento, come segue:

CIG:	675068055D	Importo del contributo: euro	140,00
-------------	-------------------	-------------------------------------	---------------

- b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio Riscossione Contributi" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile allo stesso indirizzo web;
 - in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio Riscossione Contributi", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione.

3.3.3.Sopralluogo in sito

E' previsto l'obbligo di sopralluogo in sito, assistito e attestato dalla Stazione appaltante.

L'operatore economico, per poter effettuare il sopralluogo, deve presentare apposita richiesta, con le modalità e nei termini di cui al punto 9.3.3, lettera a).

Il sopralluogo si ha come validamente effettuato come condizione di ammissibilità solo se sono rispettate le condizioni di cui al punto 9.3.2.

Il soggetto che effettua il sopralluogo, al termine dello stesso, deve richiedere che gli venga rilasciata una attestazione di avvenuto sopralluogo da parte dell'incaricato della Stazione appaltante, recante la data e il numero di protocollo o altra modalità di individuazione dell'atto.

L'attestazione di avvenuto sopralluogo è allegata, anche senza firma digitale, alla documentazione amministrativa; tuttavia l'assenza di tale attestazione non pregiudica la partecipazione se l'avvenuto sopralluogo risulta dagli atti della Stazione appaltante.

4. CAPO 4 – OFFERTA (buste interne al plico)**4.1. OFFERTA TECNICA****(Documentazione della busta interna della «Offerta Tecnica»)****4.1.1. Oggetto e contenuto della «Offerta Tecnica» (peso 65)**

La busta dell'**Offerta Tecnica** deve contenere esclusivamente l'**Offerta Tecnica**, illustrante gli elementi oggetto di valutazione tecnica elencati e specificati nel seguente prospetto:

	Elementi e sub-elementi	sub-peso	peso
1.	Gestione di lavori		10
	<i>l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:</i>	<i>di cui:</i>	
1.a	- modalità di gestione dei lavori secondo gli standard di project management con utilizzo di strumenti di WBS:	8	
1.b	- esperienza maturata nell'uso delle metodologie di cui al punto sub. 1.a: ..	2	
2.	Incremento di pregio e potenza da impianto fotovoltaico		25
	<i>l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:</i>	<i>di cui:</i>	
2.a	- incremento della producibilità oltre quanto previsto dal progetto:	5	
2.b	- innovazione e pregio tecnico delle componenti dell'impianto:	5	
2.c	- utilizzo di materiali di produzione all'interno dell'Unione Europea:	5	
2.d	- modalità di smaltimento futuro a fine ciclo di vita:	5	
2.e	- garanzia offerta sulla producibilità e ciclo di vita utile:.....	5	
3.	Esperienza nella realizzazione di edifici secondo standard "CasaClima"		15
	<i>l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:</i>	<i>di cui:</i>	
3.a	- con riferimento specifico a edifici scolastici per i quali sia stata ottenuta la Certificazione "CasaClima" nelle classi A Gold, A e B. o analoghe ottenute da enti od organismi equivalenti:	8	
3.c	- come al punto sub. 3.a ma con riferimento a edifici diversi da quelli scolastici:	7	
4.	Qualificazione e specializzazione personale utilizzato:		15
	<i>l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:</i>	<i>di cui:</i>	
4.a	- Adeguatezza del team di cantiere, personale con adeguata formazione presso l'Agenzia CasaClima titolare di attestati di partecipazione e/o diplomi di corso base, avanzato (esperto junior), di Consulente Energetico CasaClima (esperto) o equivalenti:	10	
4.b	- Modalità di organizzazione della presenza (frequenza, tempistiche, connessione con le fasi di lavoro ecc.) del personale di cui al precedente punto sub. 4.a:	5	

a) l'**Offerta tecnica**, sulla base del progetto posto a base di gara e dei relativi allegati, compreso il Capitolato Speciale d'appalto, deve essere redatta in modo adeguato, completo e idoneo all'immediata cantierabilità;

b) l'**Offerta tecnica deve essere composta:**

b.1) quanto all'elemento 1:

- per il sub-elemento 1.a), da una relazione illustrativa dettagliata (massimo 5 facciate) delle modalità di attuazione dei metodi gestionali che si intendono adottare con particolare riferimento all'utilizzo di sistemi WBS (Work Breakdown Structure), possesso di software, programmi, metodi operativi di gestione dei lavori che faccia capire il metodo di operare;
- per il sub-elemento 1.b), da un fascicolo sintetico con esempi attuati di Project Management

composta da schemi grafici, diagrammi, fotografie e quant'altro risulti utile a far capire l'esperienza effettuata; nonché copia di master, diplomi, attestati o certificazioni acquisite a diverso titolo e livello comprovanti le conoscenze in materia di Project Management;

b.2) quanto all'elemento 2:

--- per i sub-elementi 2.a) e 2.b):

--- da una relazione progettuale (massimo 15 facciate) contenente la descrizione con riferimento agli elaborati progettuali contenuti nella sezione "E - PROGETTAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO" del progetto posto a base di gara, comprensiva delle caratteristiche tecniche del prodotto offerto e delle eventuali adeguate motivazioni della soluzione proposta a seguito dello studio analitico. Nel caso in cui il concorrente abbia offerto la migliororia deve indicare la marca, il modello e l'origine geografica del prodotto offerto (senza l'indicazione del relativo prezzo) integrandole con le pertinenti descrizioni e i pertinenti calcoli, al fine di consentire alla Stazione appaltante la valutazione della veridicità, congruità, convenienza e apprezzabilità positiva dell'Offerta tecnica e comprovare le effettive caratteristiche tecniche indicate dall'offerente;

--- da elaborati grafici (nella misura massima di 1 in formato A1 o di 4 in formato A3, o formati intermedi di dimensione totale equivalente), con la soluzione proposta, la rappresentazione grafica dell'inserimento dei pannelli in copertura e/o eventuali schemi elettrici. **Non saranno prese in alcuna considerazione soluzioni con inserimento di pannelli fotovoltaici installati, anche solo in parte, a terra o su pensiline appositamente previste allo scopo;**

--- per il sub-elemento 2.c), la condizione deve risultare dalla relazione progettuale o da altra dichiarazione, distinguendo in forma quantitativa il materiale prodotto in paesi dell'Unione Europea da quello prodotto in paesi non comunitari;

--- per il sub-elemento 2.d), una relazione che illustri nel dettaglio (massimo 5 facciate) le modalità di smaltimento a fine vita del materiale che compone l'impianto fotovoltaico;

--- per il sub-elemento 2.e), da una proposta vincolante di assunzione di garanzia della producibilità nel tempo e della vita utile, con indicazione dei massimali, dei limiti di garanzia, dell'estensione nel tempo e ogni altra condizione utile, in ogni caso migliorativa rispetto alle previsioni del progetto posto a base di gara;

b.3) quanto all'elemento 3, l'offerente può indicare attraverso gli elaborati sottoindicati tutti gli edifici realizzati che abbiano ottenuto la Certificazione con il protocollo CasaClima nelle Classi energetiche A Gold, A e B o analoghe ottenute da enti equivalenti, distintamente per gli edifici scolastici (istruzione di qualsiasi grado, dalla scuola per l'infanzia all'università) e per gli edifici con altre destinazioni (civile, residenziale, ricettiva, sanitaria, direzionale, commerciale, per servizi ecc.). La documentazione deve essere composta da:

-- elenco numerato degli edifici certificati secondo il sopradetto protocollo contenente l'ubicazione dell'edificio, il committente, l'anno di ultimazione, una sintetica descrizione dei contenuti rilevanti sotto il profilo energetico, la classe CasaClima raggiunta, il numero di Certificato rilasciato dall'Agenzia CasaClima o altro ente od organismo equivalente, nonché altre eventuali indicazioni utili all'identificazione dell'edificio; per ente o organismo equivalente si intendono i seguenti enti: Passivhaus, Minergie o organismi equipollenti di altri paesi dell'Unione Europea; tuttavia, essendo la progettazione redatta con lo scopo di ottenere la certificazione secondo lo standard CasaClima, verrà data maggior importanza alle certificazioni/attestazioni CasaClima; la condizione è motivata altresì dalla circostanza che nel Comune di Sona vige il Regolamento per l'edilizia sostenibile e il risparmio energetico allegato al Regolamento Edilizio Comunale, che prescrive, nel caso di edifici pubblici di nuova realizzazione, la certificazione secondo lo standard CasaClima o ente equivalente;

--- elaborato (non più di un foglio nel formato A3) di ciascun edificio realizzato con riferimento alla numerazione di cui all'elenco che precede, recante la rappresentazione grafica che l'offerente ritiene maggiormente esplicativa (prospettive, fotografie, altre caratteristiche salienti elenco/numerazione di cui al punto 1 composto da documentazione fotografica, relazione volta a descrivere le lavorazioni effettuate, i materiali impiegati e/o altre peculiarità intrinseche dell'edificio;

b.4) quanto all'elemento 4:

--- per il sub-elemento 4.a), l'elenco dei componenti del team direttivo tecnico che formerà il

- gruppo di lavoro per la direzione tecnica del cantiere; inoltre, per ciascun soggetto impiegato nel team: il curriculum professionale, gli Attestati, i diplomi e i corsi di specializzazione rilasciati dall'Agenzia CasaClima o da enti ed organismi equivalenti accreditati in ambito di efficienza energetica;
- per il sub-elemento 4.b), le modalità organizzative di impiego del team tecnico di cui al punto sub. 4.a), con riferimento all'appalto da realizzare; la distribuzione e la frequenza delle presenze, le tempistiche, l'organizzazione in funzione delle fasi di lavoro, i monitoraggi e i controlli di qualità e di rispondenza agli standard;
- c) fermo restando quanto previsto alle precedenti lettere a) e b), l'**Offerta tecnica**:
- c.1) deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente alla Stazione appaltante gli scostamenti, le differenze e ogni altra variazione rispetto al progetto posto a base di gara, ivi compresi eventuali adeguamenti al Piano di Sicurezza e coordinamento in applicazione analogica dell'articolo 100, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - c.2) per l'ampliamento, il potenziamento e ogni altro intervento migliorativo relativo all'impianto fotovoltaico di cui all'elemento 2, deve essere integrata da un computo metrico (**non estimativo**) **senza l'indicazione di prezzi unitari o di importi economici tali da rendere palese l'Offerta economica**, che riporti solo le descrizioni dettagliate degli elementi che si discostano da quanto previsto dal progetto posto a base di gara; il computo metrico deve essere redatto in coerenza con l'impostazione del computo metrico integrante il progetto posto a base di gara e deve dare atto, con la pertinente descrizione:
 - delle voci ridotte nelle quantità o soppresse integralmente;
 - delle voci aumentate nelle quantità;
 - delle eventuali nuove voci introdotte in aggiunta o in sostituzione di voci ridotte o soppresse;
 - c.3) se l'**Offerta tecnica** sotto qualche profilo abbia una significativa relazione o incidenza rispetto al cronoprogramma del progetto posto a base di gara, può essere integrata o corredata da un proprio cronoprogramma, che riporti le soglie temporali intermedie che subiscono una variazione in seguito all'introduzione degli elementi di cui ai punti sub. b.1) e sub. b.2); detto cronoprogramma deve essere **redatto tassativamente su base 100** e riportare le soglie temporali intermedie per l'esecuzione dei lavori su base esclusivamente percentuale, in modo da non palesare l'entità dell'offerta temporale di cui al punto 4.2.2;
- d) disposizioni in merito alle formalità della documentazione:
- d.1) **per relazioni si intendono** facciate in formato A4, con non più di 40 (quaranta) righe per facciata e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; non sono computati nelle facciate:
 - le copertine e gli eventuali sommari o cartigli;
 - le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni;
 - le schede tecniche di prodotto (purché strettamente connesse a quanto offerto);
 - il computo metrico di cui alla precedente lettera c), punto sub. c.2);
 - il cronoprogramma di cui alla precedente lettera c), punto sub. c.3);
 - d.2) le relazioni devono essere sottoscritte dall'offerente su ogni foglio; se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;
 - d.3) gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dall'offerente;
 - d.4) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

4.1.2. Condizioni della «Offerta Tecnica»:

- a) fermo restando quanto previsto al punto 4.1.1, lettera a), ai sensi dell'articolo 95, comma 14, del Codice, l'**Offerta tecnica**, **non** può prevedere **varianti** al progetto posto a base di gara, ma esclusivamente miglioramenti allo stesso, in funzione degli elementi di valutazione, fermi restando i seguenti limiti e condizioni inderogabili, non suscettibili di alcuna modifica:

- a.1) assetto plano volumetrico, sagoma e area di sedime; altezza e articolazione dei manufatti;
- a.2) destinazioni d'uso specifiche degli spazi;
- b) non sono ammesse le **Offerte Tecniche** che, in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione di cui al punto 4.1.1:
 - b.1) eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili di cui alla precedente lettera a);
 - b.2) esprimono o rappresentano, soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consentano una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia lasciata alla Stazione appaltante;
 - b.3) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
 - b.4) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
 - b.5) sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili se non già oggetto di deroghe già acquisite e contenute nella progettazione a base di gara se non nei limiti di tolleranza ammessi relativamente all'eventuale incremento dimensionale dell'impianto fotovoltaico;
 - b.6) interferiscono con sedimi di proprietà privata;
- c) ai fini del rispetto dei principi di separazione tra l'**Offerta tecnica** e l'**Offerta economica**, dall'**Offerta Tecnica non deve risultare**, alcun elemento economico che possa rendere palese e anticipare, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'**Offerta Economica** di cui al punto 4.2.1 oppure qualunque elemento di natura temporale che possa rendere palese e anticipare, direttamente o indirettamente, l'offerta di riduzione di tempo di cui al punto 4.2.2;
- d) l'**Offerta Tecnica** non può:
 - d.1) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**;
 - d.2) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- e) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere b), c) o d), comporta la non ammissibilità dell'**Offerta Tecnica** e l'esclusione del relativo offerente;
- f) all'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario, contrattualmente vincolante per l'offerente, si applica la disciplina di cui al punto 7.4.2.

4.2. OFFERTA ECONOMICA

(Documentazione della busta interna della «Offerta Economica»)

In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta come descritti nel seguito.

4.2.1. Prezzo (ribasso percentuale sul prezzo: Peso 30)

L'offerta di prezzo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri come risultante dalla documentazione amministrativa:

- a) è redatta sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui al punto 2.1, numero 1), mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base di gara, con le modalità e alle condizioni di cui alla successiva lettera d);
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- d) il ribasso offerto relativo all'esecuzione dei lavori:
 - d.1) si applica ai prezzi delle lavorazioni e agli importi dei lavori di cui al punto 2.1, numero 1);
 - d.2) è corredato obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, o in alternativa, del loro importo

in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta sull'esecuzione dei lavori; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al successivo punto sub. d.3) predeterminati dalla Stazione appaltante già non soggetti a ribasso;

d.3) non riguarda né si applica agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al punto 2.1, numero 2);

e) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti**: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

4.2.2. Termini di esecuzione (Riduzione percentuale: Peso 5)

La Stazione appaltante applica l'articolo 95, comma 6, lettera g), del Codice, attuato mediante l'elemento di cui al **punto 2.5, numero 7**, richiedendo una riduzione sul termine di esecuzione. L'offerta di riduzione sui tempi di esecuzione è redatta mediante dichiarazione di riduzione percentuale sul termine di esecuzione delle prestazioni di cui al **punto 2.3**, con le seguenti precisazioni:

- a) la riduzione è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
- b) in caso di discordanza tra la riduzione indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la riduzione percentuale indicata in lettere;
- c) il termine di esecuzione risultante dalla riduzione, se con frazione di giorno, è arrotondato per eccesso all'unità di giorno superiore;
- d) l'offerta di riduzione sul termine di esecuzione può essere redatta in calce all'offerta di prezzo di cui al punto 4.2.1, con l'unica sottoscrizione di cui allo stesso punto 4.2.1.

5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 6 del Codice; applicando il metodo aggregativo-compensatore con le specificazioni di cui ai successivi punti da 5.1.1 a 5.2.2.

5.1. Valutazione della «Offerta Tecnica»

5.1.1. Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»

La valutazione dell'**Offerta tecnica** è effettuata dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del Codice, come segue:

- a) la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo dei quali è composta, elencati al **punto 2.5, numeri 1, 2, 3 e 4, descritti al punto 4.1.1, numeri 1, 2, 3 e 4**, in base alla documentazione contenuta nella busta dell'**Offerta Tecnica** di cui al punto 4.1.1. Gli aspetti delle **Offerte Tecniche** che non hanno attinenza con i predetti elementi di valutazione non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco. In ogni caso la valutazione è basata sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi dell'**Offerta Tecnica**:
- a.1) quanto all'elemento 1: i più efficienti sistemi adottati nell'ambito delle indicazioni descritte per l'elemento e le migliori specializzazioni finalizzate ai predetti sistemi; non saranno valutati positivamente elementi offerti eccessivamente sproporzionati;
- b.2) quanto all'elemento 2: le soluzioni più efficienti adottate per l'impianto fotovoltaico, l'incremento di producibilità, eventualmente anche mediante estensione delle superfici dei pannelli (fermo restando il divieto di installazione a terra o su pensiline appositamente previste allo scopo); il meno impattante inserimento dell'edificio e il più coerente sotto il profilo architettonico; il pregio tecnico dei materiali e delle apparecchiature impiegate; il più elevato ciclo di vita utile in rapporto alla producibilità nel tempo; le modalità future di smaltimento, a fine vita, maggiormente compatibili sotto il profilo dello smaltimento e della distruzione di risorse; il più elevato livello di garanzia prestato sull'impianto;
- b.3) quanto all'elemento 3, la maggior affidabilità rilevabile dalle esperienze pregresse nella realizzazione di edifici con le caratteristiche analoghe agli obiettivi che si intendono raggiungere con la realizzazione dell'edificio in appalto, privilegiando:
- sia la maggiore analogia sotto il profilo degli standard energetici come descritti nel progetto a base di gara e negli elementi di valutazione;
 - sia la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione specifica dell'edificio;
- b.4) quanto all'elemento 4, la maggior affidabilità rilevabile dalla disponibilità di un team direttivo tecnico efficiente e professionalmente affidabile e specializzato; dalla più razionale e coerente organizzazione delle attività delle predette professionalità, ai fini del raggiungimento degli standard prefissati, compresi i relativi monitoraggi e controlli;
- b) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, con il metodo del «confronto a coppie», confrontando ciascuna offerta con ognuna delle altre offerte, singolarmente per ciascun elemento e sub-elemento di valutazione, attribuendo a ciascun confronto uno dei seguenti valori: 6 in caso di preferenza massima, 5 in caso di preferenza grande, 4 in caso di preferenza media, 3 in caso di preferenza piccola, 2 in caso di preferenza minima; in caso di parità è attribuito il valore di 1 ad ambedue le offerte della coppia in fase di confronto. Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 5 (cinque), in luogo del confronto a coppie, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Esempio di valori	Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- c) per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure per ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula:

$V(a)_i = P_i / P_{max}$	
dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
P_i	è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
P_{max}	è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o all'elemento (i) tra tutte le offerte;

- d) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente, da 0 (zero) a 1 (uno), per il sub-peso previsto al punto 4.1.1;
- e) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per il singolo elemento suddiviso in sub-elementi, il valore massimo del peso dell'elemento medesimo previsto dal bando di gara, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l'elemento;
- f) non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.

5.1.2. Riparametrazione della «Offerta Tecnica» e soglia di sbarramento:

- a) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l'intera **Offerta Tecnica**, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta **Offerta Tecnica**, è effettuata la riparametrazione dei punteggi, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell'**Offerta Tecnica** a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera **Offerta Tecnica**; la predetta riparametrazione non influisce sulla individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi del punto 6.6, lettera a);
- b) fermo restando quanto previsto al precedente punto 5.1.1 non sono ammesse le **Offerte Tecniche** che, prima della eventuale riparametrazione di cui alla lettera a), non raggiungono complessivamente il punteggio minimo di 30 (trenta) su 70 (settanta); in tal caso la busta dell'**Offerta Economica** di cui al successivo punto 6.5.1 non viene aperta.

5.2. Valutazione della «Offerta Economica»

5.2.1. Elemento Prezzo:

- a) l'elemento «**Prezzo (ribasso sul prezzo)**» di cui al **punto 4.2.1**, ai soli fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui al punto 2.1, numero 1), con le modalità e alle condizioni di cui al punto 4.2.1, lettera d);

b) al ribasso percentuale sul prezzo:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = R_i / R_{max}$$

dove:

V(a)_i è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

R_i è il ribasso dell'offerta in esame;

R_{max} è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appaltante)

5.2.2.Elemento Termini di esecuzione:

a) l'elemento Termini di esecuzione cui al di cui al **punto 2.5, numero 5**, è costituito dalla riduzione percentuale sui termini di esecuzione di cui al punto 2.3, espresso con le modalità di cui al punto 4.2.2;

b) fermo restando che ai fini contrattuali resta ferma la riduzione sui termini di esecuzione effettivamente offerta, ai soli fini della determinazione del punteggio all'elemento:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta media tra tutte le offerte e alle offerte superiori alla predetta media;
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte inferiori alla media;
- i coefficienti sono attribuiti applicando le seguenti formule:

$$\text{Se } T_i < T_{med} \text{ allora } V(a)_i = T_i / T_{med} \quad \text{se } T_i \geq T_{med} \text{ allora } V(a)_i = 1$$

dove:

V(a)_i è il coefficiente della riduzione dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

T_i è la riduzione dell'offerta in esame;

T_{med} è la media aritmetica tra tutte le riduzioni offerte

6. CAPO 6 - FASE DI GARA

6.1. Ammissione

6.1.1. Disciplina generale delle sedute:

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
 - dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.2;
 - delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'**Offerta Tecnica** di cui ai punti 6.4.2 e 6.4.3;
 - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
 - ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
 - la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è pubblicata tempestivamente sul sito informatico di cui al punto 1.3;
 - se la ripresa dei lavori non è nota, è comunicata con le modalità di cui al punto 9.3.1;
- e) nei casi di cui alla lettera d), si provvede ad archiviare in luogo protetto la documentazione presentata dagli offerenti e le relative buste, nello stato in cui si trovano al momento del procedimento, nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto incaricato e identificato a verbale, oppure la stessa documentazione è rassegnata al responsabile del procedimento, verbalizzando tale adempimento.

6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

Nel luogo, il giorno e l'ora fissati al **punto IV.2.7) del bando di gara**, oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.3.1, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:

- a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposta in precedenza, preferibilmente in ordine di arrivo;
- b) a verificare, dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento della busta dell'**Offerta Economica** e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva delle stesse buste interne in modo univoco con i relativi plichi;
- c) ad apporre all'esterno delle buste di cui alla lettera b) la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le stesse buste sul banco degli incanti.

6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:

- a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle buste telematiche di cui al punto 1.2, gli offerenti la cui offerta:
 - è pervenuta dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
 - non consente l'individuazione degli offerenti;
 - presenta modalità di chiusura e di confezionamento difforni da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni

- apprezzabili;
 - non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
 - non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara, salvo che in base ad altre indicazioni, quali la scadenza, sia accertato che il plico si riferisce alla gara in fase di svolgimento;
 - non contiene la busta dell'**Offerta Economica** oppure contiene l'**Offerta Economica** fuori dalla relativa busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
 - la cui busta interna dell'**Offerta Economica** presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
- b) sono altresì esclusi gli offerenti:
- in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
 - i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l'esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
 - gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l'esclusione è disposta sia per l'operatore economico offerente che per l'operatore economico offerente, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice.

6.1.4.Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione, alla garanzia provvisoria e ad ogni altro adempimento richiesto dal disciplinare di gara. Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle buste interne dell'**Offerta Tecnica** e dell'**Offerta Economica**, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui al punto 6.1.3;
- b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- c) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- d) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC ai sensi del punto 3.3.2, o hanno effettuato un versamento insufficiente; la sola assenza della ricevuta o dell'attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio informale di cui al punto 6.2.3;
- e) che non hanno assolto l'obbligo di sopralluogo assistito in sito, richiesto al punto 3.3.4, oppure il sopralluogo è stato fatto da soggetto non competente ovvero diverso da quelli ammessi dal punto 9.3.2.

6.2. Soccorso istruttorio

6.2.1.Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo punto 6.2.2, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omissa la presentazione;
 - fuori dai casi di cui al precedente punto 6.1.4, lettera b) e lettera c), hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti,

- condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
- hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati, o, per i soggetti legittimamente non muniti di propria firma digitale, non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
- la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a);
 - l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario per le partecipazioni di tipo orizzontale oppure non hanno indicato le categorie di lavori o le parti di lavoro da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, per le partecipazioni di tipo verticale;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;
- d) che, in caso di:
- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono;
 - avalimento, hanno omesso il contratto di avalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto; il soccorso non opera e l'esclusione è inevitabile qualora il contrasto con la normativa sia insanabile;
- e) consorziati, raggruppati, ausiliari, che incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 6.2.1, in quanto pertinenti;
- f) la cui garanzia provvisoria:
- è stata omessa, o è stata prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata o carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - non è corredata dall'impegno di un istituto garante autorizzato, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, o tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione.

6.2.2. Soccorso istruttorio ordinario

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 6.2.1, la Stazione appaltante:

- a) assegna all'offerente il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) dispone, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della documentazione, l'irrogazione della sanzione pecuniaria di **euro 3.000,00 (tremila)** a favore della stessa Stazione appaltante;
- c) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 6.2.1, nei termini prescritti alla lettera a), corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della sanzione, comporta l'ammissione dell'offerente; è escluso l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione o al pagamento della sanzione;
- d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all'offerta.

6.2.3. Soccorso istruttorio informale

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, periodi quinto e sesto, del Codice, nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione appaltante:

- a) ne richiede comunque la regolarizzazione assegnando all'offerente il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, perché siano regolarizzate;

- b) non applica la sanzione di cui al citato articolo 83, comma 9, del Codice;
- c) esclude l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione.

6.3. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.2, lettera a);
- b) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.3, lettera a), salvo che l'irregolarità non essenziale sia superata in altro modo nei termini e in modo tale da non ostacolare la prosecuzione del procedimento di gara;
- c) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- d) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- e) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento.

6.4. Gestione della «Offerta Tecnica»

6.4.1. Apertura della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice, oppure, nelle more della nomina e dell'insediamento della stessa Commissione giudicatrice, il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure con differimento ad altra data e ora, rese note con le modalità di cui al punto 6.1.1, lettera d):

- a) procede, in **seduta pubblica**, all'apertura delle buste dell'**Offerta Tecnica**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

6.4.2. Esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini ragionevoli per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste dell'**Offerta Tecnica**, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto al punto 4.1, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui ai punti 5.1.1 e 5.1.2;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice.

6.4.3. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta dell'**Offerta Tecnica**, le offerte:

- a) mancanti della firma dei soggetti competenti, salvo che la stessa **Offerta Tecnica** sia riconducibile con certezza all'offerente;
- b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 4.1.2, lettera e).

6.4.4. Conclusione dell'esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle **Offerte Tecniche**, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
- b) ad effettuare le verifiche di cui al punto 5.1.2 e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole **Offerte Tecniche**;
- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna **Offerta Tecnica**, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate dai commissari per l'attribuzione dei punteggi sull'**Offerta Tecnica** sono allegate al verbale.

6.5. Gestione della «Offerta Economica»

6.5.1. Apertura della «Offerta Economica»

La Commissione giudicatrice, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 9.3.1, in **seduta pubblica**, procede alla lettura dell'esito provvisorio di cui al precedente punto 6.4.4, relativo alle **Offerte Tecniche**, quindi procede immediatamente all'apertura delle buste dell'**Offerta Economica** in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente;
- d) ad accertare la presenza, sulle offerte, dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente di cui al punto 4.2.1, lettera d), punto sub. d.2), ai sensi dell'articolo 97, comma 10, del Codice, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;
- e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;
- f) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2.

6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della **«Offerta Economica»**, le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
 - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
 - l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente punto 6.5.1, lettera e);
- e) che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, previsti dal punto 4.2.1, lettera d), punto sub. d.2), ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice.

6.5.3. Valutazione della «Offerta Economica»

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui ai punti 6.5.1 e 6.5.2, si procede ad attribuire il punteggio all'offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi del punto 5.2.1 per il peso previsto al punto 4.2.1.

Quindi si procede ad attribuire il punteggio all'offerta relativa all'elemento di riduzione dei termini di esecuzione moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi del punto 5.2.2 per il peso

previsto al punto 4.2.2.

6.5.4. Formazione della graduatoria provvisoria

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui al punto 6.5.3, si procede:

- a) alla somma dei punteggi già assegnati alle **Offerte Tecniche** di cui al punto 6.4.4, con il punteggio dell'**Offerta Economica** e temporale di cui al punto 6.5.3;
- b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
- c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.

6.6. Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice, ottengono contemporaneamente:
 - un punteggio relativo all'elemento Prezzo di cui al punto 5.2.1 pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 24 su 100);
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 56 su 100);
- b) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
- c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):
 - la seduta è sospesa ed è fissata la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.3.1;
 - rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice, come previsto ai successivi punti da 7.2.1 a 7.2.3;
- d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta risultato primo nella graduatoria di cui al punto 6.5.3; la seduta pubblica è dichiarata chiusa e gli atti sono trasmessi al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

7. CAPO 7 – AGGIUDICAZIONE

7.1. Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:

- a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui ai punti da 7.2.1 a 7.2.3, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice, oggetto di esame ai sensi del punto 6.1.1, lettera b); tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 6.6.2 per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei singoli prezzi unitari nonché, da eventuale proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica avviene, in **seduta riservata**:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al punto 7.2.3;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- e) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;
- f) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente se questi:
 - f.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - f.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera d);
- g) la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle condizioni di cui all'articolo 95, comma 5, del Codice.

7.2.3. Contenuto delle giustificazioni:

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento di costruzione;
 - a.2) le soluzioni tecniche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del Codice;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
 - b.1) in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto 2.1, numero 2), per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
 - b.2) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;

- b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20% (venti per cento);
- b.4) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
- b.5) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
 - c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto sub. b.1);
 - c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
 - c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
 - d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d.2) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
 - d.3) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
 - d.4) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
 - d.5) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - direzione centrale dell'impresa;
 - gestione e direzione del cantiere;
 - eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
 - d.6) utile d'impresa;
 - d.7) oneri di sicurezza aziendali propri dell'impresa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 95, comma 10, del Codice e dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
 - e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata

- territoriale e aziendale);
- e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
 - e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.
 - e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
 - f) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'**Offerta Tecnica** di cui all'articolo 4.1.1, come presentata dall'offerente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta **Offerta Tecnica**.

7.3. Adempimenti preliminari all'aggiudicazione

7.3.1.Proposta di aggiudicazione:

- a) la proposta di aggiudicazione avviene dell'offerta che risulti la migliore in termini di qualità/prezzo, classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 6.5.4, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi del punto 7.2 nel caso ricorra la condizione di cui al punto 6.6;
- b) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera c);
- c) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.

7.3.2.Verifica dei requisiti

Immediatamente dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi del punto 7.3.1, lettera c), la stazione appaltante provvede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione di cui al punto 7.3.1, come segue:

- a) la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 81 del Codice, per i requisiti disponibili in detta banca dati; per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico con le modalità di cui all'articolo 9.3.1, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
- b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono fornire dall'operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
- c) è sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- d) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall'aggiudicatario; la mancata verifica comporta le conseguenze di cui al punto 7.4.3, lettera b).

7.4. Aggiudicazione

7.4.1. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 7.3, lettera d) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al punto 7.3.2.

7.4.2. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione:

- a) l'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d'appalto;
- b) i vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto dell'**Offerta Tecnica** di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e la contabilità dei lavori non terranno conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario.

7.4.3. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;
- b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - procedere in ogni momento alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, con le modalità di cui al punto 7.3.2, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
 - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, o una violazione irrimediabile in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

8.1.1. Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
- b) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;
- c) dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.

8.1.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute garanzie e assicurazioni come segue:
 - la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice;
 - la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7, del Codice;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d) in caso di aggiudicatario in Forma aggregata non ancora costituita, a produrre l'atto di mandato irrevocabile di costituzione, contenente le clausole relative alla modalità di fatturazione e di pagamento nei rapporti all'interno dell'aggregazione e la clausola di adempimento agli obblighi di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010; in caso di Forma aggregata già costituita, l'atto di mandato non conforme alle predette prescrizioni deve essere adeguato prima della sua presentazione alla Stazione appaltante;
- e) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- f) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- g) nel caso di cui alla precedente lettera f), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione;
- h) l'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del Codice.

8.2. Adempimenti contrattuali

8.2.1. Adempimenti anteriori alla consegna

La consegna dei lavori può avvenire solo dopo la stipula del contratto, fatti salvi i casi di cui all'articolo 32, comma 11, quinto periodo, del Codice.

8.2.2. Adempimenti per la consegna

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:

- a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
 - dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
 - il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) il piano operativo di sicurezza, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
- e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa

9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:
 - sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
 - ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
 - devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
 - devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte;
- b) ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo o da altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;
- c) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo punto 9.2, che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce le obbligazioni dichiarative dell'operatore economico.

9.1.2. Imposta di bollo:

- a) l'offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo; pertanto il concorrente deve apporre la competente marca da bollo sul foglio dell'Offerta economica;
- b) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) o b), non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

9.2. DGUE e Modulistica disponibile per la partecipazione

9.2.1. Modello «A»: DGUE

E' un documento individuale riservato all'operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come secutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari. Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.

Tale modello è articolato come segue:

Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).

Parte II. Informazioni sull'operatore economico.

Sezione A. individuazione e forma giuridica, inoltre:

- possesso delle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3 (articolo 84 del Codice);
- modalità di partecipazione in caso di Forma aggregata;
- in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento;

--- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti;

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3.

(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 1)

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento): indicazione dell'operatore economico ausiliario e del requisito oggetto di avvalimento (se presente si rinvia alla Parte II, Sezione C, del Modello «B»).

Sezione D. Informazioni in relazione ai subappaltatori (informazione sufficiente in assenza di subappalto obbligatorio; in presenza di subappalto obbligatorio si rinvia alla Parte II, Sezione C, del Modello «B»)

Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 3.0.1. a 3.0.8).

Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 3.0.1 a carico di soggetti di cui al punto 3.0.3, lettera a); inoltre, se ricorre il caso:

--- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;

--- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;

--- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 3.0.3, lettera b);

(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 2);

Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 3.0.4;

Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:

--- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 3.0.5, lettera a);

--- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 3.0.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;

--- gravi illeciti professionali di cui al punto 3.0.5, lettera c), con informazioni su tali illeciti;

(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 3);

--- conflitti di interesse di cui al punto 3.0.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 3.0.5, lettera e), relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune e informazioni;

(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);

Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:

--- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 3.0.2;

--- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 3.0.6, lettera f), con indicazione delle stesse;

--- iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto 3.0.6, lettera g);

--- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 3.0.6, lettera h);

--- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 3.0.6, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l'eventuale condizione di esenzione;

--- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 3.0.6, lettera l);

--- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto 3.0.6, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;

-- condizioni di pantouflage o revolving door di cui al punto 3.0.7, relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a);

(in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4).

Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 3.1)

Sezione A. Idoneità: iscrizione alla C.C.I.A.A. come richiesta al punto 3.1.1, lettera c);

Sezione B. Capacità economica e finanziaria (omessa in quanto assorbita dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3).

Sezione C. Capacità tecniche e professionali (omesse in quanto assorbite dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3).

Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità (di cui al punto 3.1.4).

Parte V. (omessa in quanto non pertinente)

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel documento unico, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime.

9.2.2. Modello «B»: documento attestante la partecipazione in Forma aggregata

E' un documento aggregato riservato alla partecipazione non autonoma da parte del singolo operatore economico bensì alla partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, alla partecipazione mediante avalimento. Tale modello, con riferimento alle specifiche parti del DGUE di cui al punto 9.2.1, è articolato come segue:

Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante)

Parte II. Sezione A. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico): individuazione degli operatori economici raggruppati, delle quote di partecipazione o di prestazioni assunte da ciascuno, del rispetto dei requisiti minimi richiesti a ciascun operatore economico raggruppato.

Parte II. Sezione C. Avalimento: individuazione dell'operatore economico ausiliario, dei requisiti oggetto di avalimento, dei mezzi e delle risorse oggetto di avalimento e messe a disposizione da parte dell'ausiliario, il rinvio al contratto di avalimento o alle relazioni infragruppo; in presenza di più operatori economici ausiliari, ripetere la Parte tante volte quanti sono questi ultimi.

Parte II. Sezione D. Subappalto: indicazione dei lavori che si devono subappaltare o che si intendono subappaltare in relazione alle categorie presenti nell'appalto e alle qualificazioni o carenze di qualificazione dell'operatore economico; se l'operatore economico ha una qualificazione tale per la quale non ha obblighi di subappalto, la presente sezione può essere omessa essendo sufficiente, in tal caso, la compilazione della Sezione D della Parte II del DGUE.

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, contenente l'impegno alla costituzione ai sensi dell'articolo 48 comma 8, del Codice).

9.2.3. Casi particolari nell'utilizzo del modello «A»

Parte II. Informazioni sull'operatore economico

Sezione A. ultima parte:

--- in caso di raggruppamento temporaneo, il mandatario deve indicare gli operatori economici mandanti (parte finale, lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l'indicazione degli altri componenti del raggruppamento; è necessaria la redazione della Parte II, Sezione A, del modello «B»;

--- in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l'indicazione degli altri consorziati;

--- in ogni caso ciascun operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE.

Sezione B. sono previsti spazi per l'individuazione fino a 5 soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali devono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente "in carica"; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia "in carica" che "cessati nell'anno antecedente la data del presente Documento"; di norma gli spazi sono sufficienti o addirittura sovrabbondanti (ad esempio per il libero professionista singolo, basterà il primo quadro); in caso di soggetti pertinenti in numero superiore a 5, aggiungere le loro individuazione nell'appendice 1.

Sezione C. è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento "a cascata"); è necessaria la redazione della Parte II, Sezione C, del modello «B».

Parte III. Motivi di esclusione

Sezione A. lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.

Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:

- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;
- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Sezione D. numero 7; condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: lo spazio è previsto per l'individuazione della condizione con riferimento all'operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d'una delle persone fisiche incardinate nell'operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Appendici integranti il DGUE:

1. Soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
2. Individuazione e descrizione degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
3. Individuazione e descrizione degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.

9.3. Comunicazioni, sopralluogo e scambio di informazioni

9.3.1. Comunicazioni agli operatori economici

Nel solo caso di sospensione delle operazioni di gara con ripresa il giorno lavorativo immediatamente successivo, è assolto l'obbligo di comunicazione mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e pubblicazione entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni di gara, sul profilo di committente di cui al punto 1.3. In ogni altro caso:

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione;
- b) la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo assolve l'obbligo di comunicazione anche nei confronti di tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati, partecipanti alla rete di imprese o ausiliari in caso di offerenti in Forma aggregata;
- c) le comunicazioni, in tutti i casi in cui deve essere garantita la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

9.3.2.Sopralluogo assistito in sito

Fermo restando quanto previsto al punto 3.3.3, la visita di sopralluogo:

- a) può essere effettuata esclusivamente:
 - da uno dei soggetti dell'operatore economico tra quelli in carica e indicati al punto 3.0.3, come risultanti da copia del certificato della C.C.I.A.A. di cui al punto 3.1.1 o di copia dell'attestazione SOA di cui al punto 3.1.3;
 - da un dipendente dell'operatore economico, purché fornito di delega conferita da uno dei soggetti tra quelli in carica e indicati al punto 3.0.3;
 - da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;
- b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di un documento di riconoscimento in corso di validità e di uno degli atti di cui alla precedente lettera a), deve concordare con il Responsabile del procedimento, con le modalità di cui al punto 9.3.3, lettera a), la data e l'ora della visita di sopralluogo; il Responsabile del procedimento comunica al richiedente, con le stesse modalità di cui al punto 9.3.3, lettera a), la data e l'ora della visita di sopralluogo;
- c) ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico o, comunque per un solo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente; tuttavia qualora in sede di gara l'operatore economico che ha fatto il sopralluogo non partecipi al raggruppamento oppure partecipi alla gara singolarmente, il sopralluogo per il raggruppamento si ha per non fatto, con la relativa esclusione del raggruppamento;
- e) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia qualora in sede di gara il consorziato che ha fatto il sopralluogo partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con quest'ultimo, il sopralluogo per il consorzio si ha per non fatto, con la relativa esclusione del consorzio, fatto salvo l'accertamento delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice.

9.3.3.Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice:
 - le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento, di documentazione e di sopralluogo, sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
 - la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte;
 - le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione e, pertanto, non oltre i 9 (nove) giorni feriali antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte; in ogni caso la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
 - i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di committente di cui al punto 1.3);
- b) per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico:
 - deve consultare le risposte ai quesiti precedenti e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
 - deve accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando o del disciplinare di gara, la cui definizione non lasci alcun spazio interpretativo o applicativo;
 - prende atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;
- c) il presente Documento e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono disponibili sul profilo di committente di cui al punto 1.3;
- d) l'intera documentazione progettuale è accessibile sul profilo di committente di cui al punto 1.3, disponibile per essere scaricata liberamente dagli operatori economici.

10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Controversie

10.1.1.Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto, sede di Venezia, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dalla data di pubblicazione del bando di gara per cause che ostano alla partecipazione;
 - dalla pubblicazione sul profilo di committente (all'interno del sito web "Amministrazione trasparente") di cui al punto 1.2, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti di cui al Capo 3, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
 - dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

10.1.2.Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo bonario e di transazione ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria competente in relazione alla sede della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

10.1.3.Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso decreto, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

10.2. Altre disposizioni e informazioni

10.2.1.Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

10.2.2.Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il comune di Sona nella persona dell'architetto Massimo Vincenzi (Responsabile Unico del procedimento);
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22

del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

10.2.3. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito dopo la comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

10.2.4. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto d'appalto:

- a) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti previste dall'articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1), del Codice;
- c) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto;
- d) il progetto posto a base di gara.

10.3. Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

Lì 18 agosto 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Massimo Vincenzi

Allegati: modelli per la partecipazione:

(articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice)

A - DGUE (Documento unico di gara, per l'operatore economico singolo, raggruppato, consorziato, ausiliario);

B - Documento per i partecipanti in aggregazione (raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, consorzi stabili e dai consorzi di cooperative o di imprese artigiane che indicano i propri consorziati esecutori, operatori economici ausiliari, subappaltatori di categorie a qualificazione obbligatoria).

C - Modello di offerta economica e temporale nell'ambito dell'Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo.